

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI N. 12 UNITA' DI PERSONALE DI RUOLO DELL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI - AREA FUNZIONARI – QUALIFICA DI FUNZIONARIO III, LIVELLO 6.

Articolo 1

Posti messi a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 12 (dodici) unità di personale di ruolo dell'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità) da assumere nell'area Funzionari, con inquadramento nella qualifica Funzionario III, livello 6, per i profili di seguito indicati:
 - n. 3 posti nel profilo di giurista con esperienza in materia di concorrenza, regolazione dei servizi e tutela dei diritti degli utenti (cod. FG-REG);
 - n. 2 posti nel profilo di economista con esperienza in analisi econometrica (cod. FE-ECO);
 - n. 3 posti nel profilo di economista con esperienza in ambito regolatorio (cod. FE-REG);
 - n. 1 posto nel profilo di ingegnere con esperienza in ambito di trasporto ferroviario (cod. FI-TF);
 - n. 2 posti nel profilo di ingegnere con esperienza in ambito di servizi di trasporto di persone, locale e regionale (cod. FI-TPL);
 - n.1 posto nel profilo di informatico (cod. FI-INF).
2. Il trattamento economico annuo lordo attribuito a ciascun posto messo a concorso è quello previsto per la qualifica di Funzionario III, livello 6, dalle tabelle stipendiali contenute nel vigente Regolamento sul trattamento giuridico ed economico dell'Autorità, pari ad € 69.313,00 annui lordi alla data di approvazione del presente bando.
3. L'assunzione in servizio dei candidati dichiarati vincitori è disposta compatibilmente con le risorse finanziarie e con le altre disposizioni di legge in materia di pianta organica e di assunzioni nel ruolo dell'Autorità.

Articolo 2

Requisiti di ammissione

1. Possono partecipare al concorso i candidati in possesso dei seguenti requisiti, distinti per ciascun profilo nell'Annesso 1/A al presente bando, che ne costituisce parte integrante e sostanziale:
 - a) diploma di laurea (DL) conseguito in esito ad un corso di studi di durata non inferiore a quattro anni secondo l'ordinamento didattico previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, nelle discipline indicate nel citato Annesso 1/A, o titolo equipollente ai sensi di legge, ovvero laurea magistrale (LM) o laurea specialistica (LS) equipollente, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009 e successive modificazioni. Il titolo di studio conseguito all'estero deve essere corredato da una dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla competente autorità italiana dalla quale risulti a quale titolo di studio italiano esso corrisponda;
 - b) uno dei seguenti requisiti di esperienza:
 - 1) di almeno tre anni, nei settori di attività indicati per ciascun profilo nell'Annesso 1/A:
 - come funzionario, o con una posizione lavorativa equivalente per mansioni a quella di funzionario dell'Autorità, in amministrazioni dello Stato, Autorità amministrative indipendenti o altre pubbliche amministrazioni nazionali, comunitarie o internazionali, in istituti di istruzione universitaria, in istituti di ricerca pubblici o

- privati di livello nazionale o internazionale, o in imprese di notevole rilievo nazionale, comunitario o internazionale;
- come libero professionista nell'attività professionale svolta presso studi legali o commerciali;
- 2) di almeno cinque anni nei settori di attività indicati per ciascun profilo nell'Annesso 1/A, come operativo, o con una posizione lavorativa equivalente per mansioni a quella di operativo dell'Autorità, in amministrazioni dello Stato, Autorità amministrative indipendenti o altre pubbliche amministrazioni nazionali, comunitarie o internazionali, in istituti di istruzione universitaria, in istituti di ricerca pubblici o privati di livello nazionale o internazionale, o in imprese di notevole rilievo nazionale, comunitario o internazionale, dei quali almeno due maturati successivamente al conseguimento della laurea;
 - 3) di almeno cinque anni, in qualità di operativo presso l'Autorità, con valutazione positiva del servizio prestato.
- c) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1994, n. 174, con conoscenza della lingua italiana a livello di madre lingua; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
 - d) idoneità fisica all'impiego da accertarsi da parte di enti pubblici o di istituzioni sanitarie pubbliche, con osservanza delle norme in materia di categorie protette;
 - e) godimento di diritti politici (per i cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea nello Stato di appartenenza o di provenienza);
 - f) età non inferiore agli anni diciotto;
 - g) conoscenza della lingua inglese di livello adeguato allo svolgimento dei compiti della qualifica di funzionario.
2. Ai fini del calcolo della esperienza di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo:
- a) il periodo di almeno tre o cinque anni di esperienza deve essere interamente ed effettivamente maturato entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda;
 - b) il periodo relativo all'esperienza maturata documentabile è computabile solo se superiore a sei mesi continuativi e le frazioni di anno superiori a sei mesi sono arrotondate all'anno;
 - c) ai fini del calcolo dell'esperienza lavorativa, nel caso in cui siano state svolte più attività, anche in contesti lavorativi diversi, i relativi periodi potranno essere cumulati; a seguito del cumulo, le frazioni di anno superiori a sei mesi sono arrotondate all'anno; tuttavia, qualora più attività siano state svolte contemporaneamente, si terrà conto, ai fini del cumulo dei periodi, di una sola di esse;
 - d) l'attività di libero professionista verrà utilmente considerata solo se esercitata successivamente al conseguimento del titolo abilitativo e se svolta con riferimento ai settori di attività indicati nel citato Annesso 1/A in relazione allo specifico profilo per il quale il candidato concorre; esclusivamente in tal caso sarà considerato, e cumulato al periodo di esercizio professionale, anche il tempo minimo di pratica richiesto per essere ammessi a sostenere il relativo esame abilitativo;
 - e) i corsi di specializzazione *post – lauream*, di dottorato e di post dottorato sono considerati, per il numero di anni accademici corrispondente alla durata legale dei corsi stessi, a condizione che il relativo titolo sia stato conseguito alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
3. I requisiti prescritti nel presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso; quelli indicati al comma 1, lettere da c) a e), devono essere posseduti anche alla data dell'assunzione. Resta ferma la facoltà dell'Autorità di verificare, in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento delle prove concorsuali e all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego, l'effettivo possesso dei requisiti

prescritti dal presente articolo e di disporre l'esclusione dal concorso o non dare seguito all'assunzione ovvero procedere alla risoluzione del rapporto di impiego dei soggetti che risultano sprovvisti di anche uno solo dei requisiti prescritti.

4. Non possono essere ammessi al concorso né accedere all'impiego presso l'Autorità coloro che:
 - a) siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
 - b) siano stati destituiti o dispensati dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati licenziati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, anche ad ordinamento autonomo, o presso un ente pubblico, anche economico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o, comunque, con mezzi fraudolenti;
 - c) abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

Articolo 3

Presentazione della domanda di partecipazione al concorso

1. La domanda può essere presentata anche per più di uno dei profili di concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1. Il candidato che intende concorrere per più di un profilo deve presentare una singola domanda per ciascuno di essi. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, mediante la compilazione del format di candidatura sul Portale "inPA", disponibile all'indirizzo internet <https://www.inpa.gov.it>, previa registrazione sullo stesso Portale. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale. La registrazione, la compilazione e l'invio *on line* della domanda devono essere completati entro il termine di 60 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul Portale "inPA". Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso. Qualora il termine di scadenza per l'invio *online* della domanda cada in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
2. La data di presentazione *on line* della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal Portale "inPA" che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, improrogabilmente non permette più l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii della domanda di partecipazione per lo stesso profilo di concorso, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d'effetto.
3. I candidati con disabilità dovranno specificare, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'ausilio necessario, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi, in relazione al proprio status. A tal fine, la domanda dovrà essere corredata da apposita certificazione rilasciata da competente struttura sanitaria pubblica dalla quale dovranno risultare in maniera specifica gli ausili necessari, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
4. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente alla data di scadenza di cui al precedente comma 2, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica che sarà valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. Solo ed esclusivamente in questo caso la documentazione potrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo concorsi@pec.autorita-trasporti.it.

5. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno fare esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L'adozione delle richiamate misure sarà determinata dalla Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso, e comunque nell'ambito delle modalità individuate dal decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione. A tal fine, la domanda di partecipazione dovrà essere corredata da tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.
6. Sarà assicurata la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni comprometterà la partecipazione al concorso. Le candidate in stato di gravidanza o allattamento dovranno specificare la propria condizione in apposito spazio disponibile sul format di domanda di partecipazione. L'eventuale stato di gravidanza o allattamento sopravvenuto successivamente alla data di scadenza di cui al precedente comma 2 dovrà essere documentato con certificazione medica che sarà fornita alla commissione esaminatrice. In tal caso la documentazione sarà inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo concorsi@pec.autorita-trasporti.it. La commissione esaminatrice, preso atto della documentazione pervenuta, a insindacabile giudizio adotterà le misure organizzative più idonee secondo quanto previsto dalla normativa vigente e senza pregiudicare la conclusione tempestiva della procedura.
7. Eventuali titoli di preferenza e/o precedenza di cui all'articolo 5, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, dovranno essere dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso; i titoli non espressamente dichiarati nella domanda non saranno presi in considerazione in sede di formazione delle graduatorie finali.
8. Le dichiarazioni riportate nella domanda di partecipazione al concorso hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
9. L'Autorità si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati ammessi in ordine ai requisiti di partecipazione ed al possesso dei titoli di studio da essi dichiarati.
10. Non sono valide le domande di partecipazione al concorso incomplete, irregolari ovvero presentate con modalità e/o tempistiche diverse da quelle previste dal presente bando.

Articolo 4

Pubblicità e comunicazioni relative al concorso

1. Il presente bando è pubblicato sul portale «inPA», all'indirizzo <https://www.inpa.gov.it/> e sul sito web istituzionale dell'Autorità all'indirizzo www.autorita-trasporti.it nonché, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario dell'eventuale prova preselettiva, della prova scritta, della prova orale e i relativi esiti, è effettuata attraverso il Portale "inPA" e attraverso il sito dell'Autorità www.autorita-trasporti.it.
3. Le comunicazioni di cui al comma 2 hanno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso.
4. Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti in merito al concorso potranno essere trasmesse al responsabile del procedimento, all'indirizzo PEC: concorsi@pec.autorita-trasporti.it.

Articolo 5

Procedura di valutazione e ammissione delle candidature

1. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati nella domanda. L'esclusione dei candidati può essere disposta in qualsiasi momento della procedura di concorso, ove venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti o negli altri casi previsti dal presente bando.
2. L'Ufficio Risorse umane e affari generali istruisce le candidature pervenute, verificando il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati rispetto ai requisiti richiesti e la regolarità delle domande presentate.
3. L'eventuale esclusione dalla procedura concorsuale è comunicata agli interessati con provvedimento motivato del responsabile del procedimento.

Articolo 6

Commissioni esaminatrici

1. Ciascuna Commissione esaminatrice è nominata con delibera dell'Autorità in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle domande. Con la medesima delibera è altresì nominato il Segretario, individuato tra i dipendenti di ruolo dell'Autorità. Ciascuna Commissione esaminatrice è composta da un numero dispari di componenti di provata competenza scelti tra magistrati amministrativi, ordinari o contabili, avvocati dello Stato, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, professori universitari, anche in quiescenza. Nella composizione della Commissione si applica il principio della parità di genere. La Commissione esaminatrice può essere integrata, con delibera dell'Autorità, da ulteriori membri interni o esterni in relazione a specifiche esigenze funzionali rappresentate dalla medesima Commissione.

Articolo 7

Eventuale prova preselettiva

1. Per i profili di concorso in relazione ai quali le domande di partecipazione siano superiori a cento, la rispettiva Commissione esaminatrice valuta la possibilità che le prove concorsuali siano precedute da una prova preselettiva, consistente nella soluzione, in tempi predeterminati, di quiz a risposta multipla vertenti sulle materie indicate nel citato Annesso 1/A in relazione al profilo per cui si concorre.
2. Ai fini dello svolgimento della prova preselettiva, l'Autorità può avvalersi dell'ausilio di società esterne qualificate in materia di reclutamento del personale e dell'ausilio di apparecchiature elettroniche.
3. La data di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva, da espletarsi nella città di Roma, è pubblicata ai sensi dell'articolo 4, comma 2 e con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. La mancata presentazione nel giorno, ora e luogo fissati per la prova comporta l'esclusione dal concorso.
4. I risultati della prova preselettiva, espressi da un punteggio per ogni partecipante, sono comunicati con le modalità di cui all'articolo 4, comma 2. Le predette comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti sia nei confronti dei candidati che hanno superato la prova preselettiva, ammessi alla prova scritta, sia nei confronti di quelli esclusi per mancato superamento della prova preselettiva.
5. In caso di svolgimento della prova preselettiva sono ammessi alle prove concorsuali i primi cento candidati, secondo l'ordine decrescente di punteggio conseguito, significando che verranno comunque ammessi alla prova scritta tutti coloro che avranno conseguito il medesimo punteggio del centesimo in graduatoria.
6. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non è preso in considerazione per la formazione della graduatoria di merito del concorso.
7. I candidati affetti da invalidità uguale o superiore all'80%, che non sono tenuti a sostenere l'eventuale prova preselettiva ai sensi del comma 2-bis dell'art. 20 della legge n. 104/1992, introdotto dal D.L. n.

90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, devono farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione e allegare (in formato pdf) la documentazione comprovante il riconoscimento della suddetta percentuale di invalidità.

Articolo 8

Punteggi per la valutazione dei titoli e per le prove di esame

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 7, il concorso pubblico, per ciascun profilo, si articola nella valutazione dei titoli nonché in una prova scritta e in una prova orale, vertenti sulle materie indicate, per ciascuna delle due prove, nei successivi articoli 10 e 11.
2. La Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti, da attribuire come segue:
 - a) fino ad un massimo di 20 punti per i titoli;
 - b) fino ad un massimo di 40 punti per la prova scritta;
 - c) fino ad un massimo di 40 punti per la prova orale, di cui 5 riservati all'accertamento del grado di conoscenza della lingua inglese.

Articolo 9

Valutazione dei titoli e criteri

1. La Commissione esaminatrice effettua la valutazione dei titoli secondo i criteri descritti di seguito:
 - a) voto di laurea, ulteriori titoli di studio rispetto a quello richiesto per l'ammissione al concorso, e abilitazioni, nelle discipline relative ai settori di attività specificati nel citato Annesso 1/A in relazione al profilo per il quale si concorre: fino ad un massimo di 8 punti;
 - b) ulteriore effettiva esperienza maturata rispetto a quella indicata nell'articolo 2, comma 1, lettera b), nei settori di attività specificati nel citato Annesso 1/A in relazione al profilo per il quale si concorre: fino ad un massimo di 10 punti. Al fine della suddetta valutazione si applica l'articolo 2, comma 1, lettera b) e comma 2 del presente bando;
 - c) pubblicazioni a stampa di rilievo nazionale o internazionale nei Settori di attività indicati nel citato Annesso 1/A in relazione al profilo per il quale si concorre: fino ad un massimo di 2 punti.
2. Nell'ambito dell'esperienza di cui alla lettera b) del comma 1, è valorizzato il servizio prestato presso l'Autorità, mediante l'attribuzione di uno specifico punteggio.
3. La mancata descrizione dei titoli valutabili in modo puntuale e completo nella domanda di partecipazione può costituire causa di esclusione della valutazione dei singoli titoli.
4. La valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento della prova orale da parte dei candidati, sulla base dei criteri di valutazione previamente determinati dalla Commissione.

Articolo 10

Prova scritta

1. La data di svolgimento della prova scritta, il cui svolgimento avverrà nella città di Roma, è pubblicata ai sensi dell'articolo 4, comma 2 con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.
2. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato e nella risposta sintetica a una pluralità di quesiti ed è diretta ad accertare il livello delle conoscenze e delle competenze anche interdisciplinari del candidato nelle materie e nei settori di attività, come indicati nel citato Annesso 1/A in relazione al profilo per il quale si concorre.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono almeno 28 punti nella prova scritta.

Articolo 11

Prova orale

1. La data di svolgimento della prova orale, da tenersi nella città di Torino, è pubblicata ai sensi dell'articolo 4, comma 2 con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni.

2. La prova orale consiste in un colloquio che, oltre a poter prevedere una discussione della prova scritta, con approfondimento delle questioni poste e trattate dal candidato, verte sulla verifica della conoscenza:
 - a) delle materie e dei settori di attività inerenti al profilo per il quale si concorre indicati nel citato Annesso 1/A in relazione a ciascun profilo;
 - b) della lingua inglese.
3. La prova orale è finalizzata alla valutazione dell' idoneità dei candidati in relazione alle conoscenze professionali possedute secondo quanto previsto nel comma 2, nonché alle loro attitudini e potenzialità organizzative, relazionali e comportamentali.
4. La prova orale si intende superata da parte dei candidati che conseguono la votazione di almeno 28 punti nella prova stessa, dei quali almeno 2 punti attribuiti per l'accertamento del grado di conoscenza della lingua inglese.

Articolo 12

Graduatorie di merito e graduatorie finali

1. Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi ottenuti nella prova scritta, in quella orale e nella valutazione dei titoli.
2. Sono considerati idonei i candidati che conseguono un punteggio complessivo di almeno 60 punti.
3. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, deve trasmettere, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo concorsi@pec.autorita-trasporti.it, i relativi documenti in carta semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive secondo quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da cui deve risultare che i titoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso erano già in possesso del candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda stessa.
4. Le Commissioni esaminatrici formano, in relazione a ciascun profilo, la graduatoria di merito, seguendo l'ordine decrescente del punteggio complessivo conseguito dai candidati.
5. A parità di punteggio si applica l'articolo 5, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82.
6. Le graduatorie finali, redatte dalle Commissioni esaminatrici, sono trasmesse all'Autorità e da questa approvate con apposita delibera, pubblicata sul proprio sito *web*, nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali.
7. Sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego i candidati utilmente collocati nelle graduatorie, nel limite dei posti messi a concorso.
8. L'Autorità si riserva la facoltà di utilizzare le graduatorie approvate per esigenze di assunzioni che dovessero manifestarsi entro tre anni dall'approvazione delle graduatorie stesse.

Articolo 13

Assunzione e periodo di prova dei vincitori

1. Ai candidati vincitori sarà comunicato dall'Autorità, mediante PEC all'indirizzo indicato dal candidato, la data di assunzione in prova presso la sede di Torino e gli stessi dovranno manifestare la loro adesione entro 5 (cinque giorni) dalla comunicazione. L'accettazione non può essere in alcun modo condizionata, pena la decadenza dal diritto all'assunzione.

2. Il candidato vincitore del concorso che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito dall'Autorità decade dal diritto all'assunzione.
3. I vincitori del concorso disciplinato dal presente bando sono assunti in prova presso la sede dell'Autorità a Torino, con riserva di accertamento dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, con la qualifica e il trattamento economico relativi alla qualifica e al livello stipendiale indicati all'articolo 1.
4. L'assunzione a tempo indeterminato è condizionata dal compimento, con esito positivo, di un periodo di prova della durata di sei mesi a decorrere dal giorno di effettivo inizio del servizio ed è prolungato per un periodo di tempo eguale a quello in cui il dipendente sia stato assente, a qualunque titolo, dal servizio stesso. Il periodo di prova è valutato, alla sua conclusione, dal dirigente responsabile dell'ufficio di assegnazione, con apposita relazione. Se concluso favorevolmente, il periodo di prova è computato come servizio effettivo. Nell'ipotesi di esito sfavorevole viene dichiarata dall'Autorità la risoluzione del rapporto.
5. L'Autorità ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso per accertare il possesso del requisito di idoneità fisica all'impiego.

Articolo 14

Treatmento dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine dall'Autorità, saranno trattati ai soli fini dell'espletamento del concorso e, successivamente, all'instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il titolare del trattamento è l'Autorità di regolazione dei trasporti, con sede in Torino, Via Nizza n. 230, contattabile tramite la seguente PEC: concorsi@pec.autorita-trasporti.it.
3. I dati personali sono trattati con modalità manuali o informatiche. La conservazione in forma elettronica dei dati personali avviene in server sicuri posti in aree ad accesso controllato. La conservazione in forma cartacea dei dati personali avviene in luoghi non aperti né accessibili al pubblico.
4. Fatto salvo il diritto di accesso ai documenti amministrativi, potranno essere destinatari dei dati personali, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento, le pubbliche amministrazioni. I dati potranno inoltre essere trattati per la difesa in giudizio degli atti dell'Autorità.
5. I dati personali relativi ai candidati che risulteranno non idonei in esito alla presente procedura concorsuale saranno conservati sino alla scadenza dei termini per l'impugnazione dei provvedimenti di approvazione delle graduatorie finali che concludono il procedimento e, in caso di impugnazione dei citati provvedimenti, sino al passaggio in giudicato dei relativi provvedimenti giudiziari. Successivamente i dati personali saranno archiviati nel rispetto del principio della minimizzazione. I dati personali relativi ai candidati che risulteranno idonei in esito alla presente procedura concorsuale saranno conservati sino alla scadenza dei termini di validità delle graduatorie e comunque, in caso di impugnazione dei provvedimenti di approvazione delle graduatorie finali, sino al passaggio in giudicato dei relativi provvedimenti giudiziari. Successivamente i dati personali saranno archiviati nel rispetto del principio della minimizzazione. Per i candidati idonei dichiarati vincitori e assunti in prova presso l'Autorità i dati personali saranno conservati sino alla cessazione del rapporto di lavoro con l'Autorità stessa. Successivamente i dati personali saranno archiviati nel rispetto del principio della minimizzazione.
6. È possibile chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica in caso di inesattezze o la cancellazione degli stessi in determinate circostanze previste dalla normativa o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento. Tuttavia, la mancata comunicazione di dati richiesti per le finalità del trattamento, la cancellazione, la limitazione o l'opposizione al trattamento potrebbero comportare l'esclusione dal procedimento per il quale i dati

sono stati comunicati. È inoltre possibile chiedere al titolare del trattamento la portabilità dei dati forniti (vale a dire ricevere alcuni dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile a livello informatico).

7. È possibile revocare il consenso al trattamento dei dati in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e potrebbe comportare l'esclusione dal procedimento per il quale i dati sono stati comunicati.
8. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il regolamento (UE) 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo alla competente Autorità di controllo.

Articolo 15

Pari opportunità

1. È garantita pari opportunità tra uomini e donne nello sviluppo professionale e nell'accesso alle carriere e loro qualifiche ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
2. Con riferimento al titolo di preferenza dell'equilibrio di genere previsto dall'art. 5, comma 4, lett. o), del DPR 487/1994, per la qualifica di cui al presente concorso la percentuale di rappresentatività dei generi presso l'Autorità, alla data del 31 dicembre 2023, è la seguente:
 - 59% uomini;
 - 41% donne.